

Criteri e modalità di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9

Misure economiche di natura compensativa

1. Per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS, l'importo disponibile è ripartito, per ogni regione indicata nella suddetta tabella, in relazione alla popolazione della singola regione e all'effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedurali. L'importo così determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, di ambito regionale, o subregionale nel caso dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, da liberare. L'importo per ogni frequenza di ciascuna regione, costituisce la misura compensativa per ogni frequenza rilasciata, da attribuire secondo la procedura disciplinata di seguito.

Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative

1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale - cui sia stato attribuito in qualità di operatore di rete il diritto d'uso di frequenze in tecnica digitale nelle aree indicate nella Tabella 2 della delibera 480/14/Cons - a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, se:
 - a) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso la cui frequenza possa essere utilizzata sull'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarità riguardi una frequenza indicata nella Tabella 2 relativamente alla Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN; Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia è sufficiente che il diritto d'uso comprenda le province interessate dalla presente procedura.
 - b) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il volontario rilascio di una medesima frequenza, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarità riguardi una frequenza indicata nella Tabella 2 relativamente alla Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia è sufficiente che l'intesa comprenda le province interessate dalla presente procedura.
2. Il Ministero procederà alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorità:
 1. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze indicate nella Tabella 2.
 2. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella 2, previa costituzione di una società o con contestuale impegno a costituire una società, con soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b).
 3. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella 2

3. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero pari o non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella 2, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti per le frequenze corrispondenti. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella 2, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti che, secondo i criteri di cui al comma 2, si trovino in posizione utile rispetto al numero delle frequenze da liberare. Nel caso di pluralità di domande di soggetti di cui al comma 2, punto 2, il Ministero procede allo svolgimento di un sorteggio, per ogni regione interessata e per il relativo numero di misure compensative da riconoscere dopo l'applicazione del criterio di cui al comma 2, punto 1, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 2, punto 2 (non più di uno per partecipante), muniti di apposita delega. Nel caso di pluralità di domande di soggetti di cui al comma 2, punto 3, il Ministero procede allo svolgimento di un sorteggio, per ogni regione interessata e per il relativo numero di misure compensative da riconoscere dopo l'applicazione del criterio di cui al comma 2, punto 1 e punto 2, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 2, punto 3 (non più di uno per partecipante), muniti di apposita delega.

Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo

1. Lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, è destinato, ridotto nella misura del 30%, all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, che riduce il numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura, risultino in posizione non più utile nelle relative graduatorie con conseguente modifica dei diritti d'uso, anche nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, comma 2, punto 2.
2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto è effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi attuativi del già menzionato decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. In particolare, gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a) impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali su parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti; b) impianti oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n. 259/03 e smi. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere operanti con legittime caratteristiche di irradiazione.

Norma comune alla procedura di attribuzione delle misure compensative e dell'indennizzo

1. Al fine di evitare il sorgere di interferenze infraregionali all'esito delle procedure di cui al presente provvedimento, i soggetti ammessi al volontario rilascio o destinatari dell'indennizzo, titolari di diritto/i d'uso avente/i ad oggetto una medesima frequenza in ambito regionale, diversa da quelle indicate nella Tabella 2 relativamente alla Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord (Pesaro-Urbino, Ancona), Marche Sud (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) e Sicilia, devono provvedere al rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti esistenti a livello regionale, allo scopo di consentire il subentro al/i soggetto/i titolare/i di una medesima frequenza in ambito regionale indicata nella tabella 2 relativamente alle regioni citate nel presente comma, non aderenti al volontario rilascio o coinvolti dalla procedura dell'indennizzo. La parte di rete esistente, conformemente ai diritti d'uso, nelle province non oggetto di rilascio in base alla delibera 480/14/Cons, potrà essere esercitata sulla nuova frequenza assegnata al termine delle procedure di cui al presente provvedimento, coerentemente con le preferenze espresse dai soggetti di cui al seguente paragrafo.

Manifestazione di interesse

1. I soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella 2, che non partecipino alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative di cui al presente provvedimento, devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons,